UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
LINK

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI[1]

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta norme sul procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari ai professori e ricercatori universitari (di seguito anche solo "docenti") e regola il funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "Link" o "Ateneo") in attuazione dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli artt. 3 e 15 dello Statuto della Link (di seguito anche solo "Statuto").

2. Nei confronti dei professori e ricercatori convenzionati con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale trova applicazione, oltre al presente Regolamento, anche l'art. 5 co. 14 del D.lgs. 517/1999 e ss.mm.ii..

Art. 2 – Sanzioni e condotte sanzionabili

1. Ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (di seguito anche solo "TU"), ai docenti possono essere inflitte, secondo la gravità delle violazioni, le seguenti sanzioni:

a) censura;

b) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

c) destituzione senza perdita del diritto alla pensione e agli assegni.

2. Ai sensi dell'art. 88 del TU, sono infrazioni disciplinari punibili con la sola censura i seguenti comportamenti, purché non costituiscano grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore:

a. mancanza ai doveri d'ufficio

b. irregolare condotta.

Ai sensi dell'art. 89 del TU, ai fini dell'irrogazione di sanzioni superiori alla censura da applicare secondo i criteri di progressività e proporzionalità, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

a. grave insubordinazione;

[1] I termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi.

b. abituale mancanza ai doveri d'ufficio;

c. abituale irregolarità di condotta;

d. atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare la violazione.

Art. 3 – Composizione del Collegio di Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Collegio di Disciplina (di seguito anche solo "Collegio") è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Link Campus University".

2. Il Collegio di Disciplina è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori universitari in regime di tempo pieno e tra i ricercatori in regime di tempo pieno. Possono essere designati componenti del Collegio di Disciplina anche soggetti esterni all'Ateneo.

3. Il Collegio di Disciplina nomina, al suo interno, il Presidente tra uno dei cinque membri effettivi.

4. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile una sola volta.

5. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori, fatte salve le eventuali responsabilità civili e/o penali, ed esprime in merito parere conclusivo.

6. Nei casi di illeciti commessi dal Rettore, le funzioni di cui all'art. 8, comma 4, lettere g) e h), dello Statuto spettano e sono esercitate dal Decano dell'Ateneo, per tale intendendosi il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo in Link.

7. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

8. Il procedimento disciplinare si svolge secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

Art. 4 – Funzionamento del Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina opera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 co. 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Disciplina, coordinando e organizzando i lavori.

3. Per la validità del funzionamento e degli atti di competenza è necessaria la presenza di tutti i membri del Collegio di Disciplina. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti. Non è ammessa l'astensione dal voto. I membri del Collegio di Disciplina hanno, tuttavia, l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento:

a. nel caso in cui sussistano legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il docente sottoposto a procedimento disciplinare e, più in generale, secondo i parametri di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c.;

b. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

4. Entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti, il docente sottoposto a procedimento disciplinare può proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per le ragioni di cui al comma 3. Sull'istanza di ricusazione decide il Presidente entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze di ricusazione che riguardano il Presidente decide, entro il medesimo termine, il Collegio, senza la partecipazione del Presidente, composto da tutti i membri effettivi più il membro supplente più anziano.

5. Nel caso di astensione o di ricusazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente supplente più anziano per ruolo.

6. Il Collegio di Disciplina è assistito per le verbalizzazioni e per l'espletamento di attività di supporto amministrativo da un segretario verbalizzante. Il Collegio di Disciplina redige verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto, oltre che dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, da ciascun soggetto ascoltato, sia a difesa sia in qualità di testimone o esperto.

7. Il Collegio di Disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra un membro supplente e il Collegio di Disciplina prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori. Sono comunque fatti salvi gli atti istruttori compiuti prima della sostituzione, eccettuata l'ipotesi in cui il nuovo componente subentrante richieda espressamente e con adeguata motivazione la rinnovazione e/o l'integrazione degli atti istruttori compiuti in precedenza dal Collegio. In ogni caso, la rinnovazione dell'istruttoria deve avvenire nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

8. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio, così come il segretario verbalizzante.

Art. 5 – Avvio del procedimento disciplinare

1. L'iniziativa disciplinare nei confronti dei docenti spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione di soggetti interni o esterni all'Ateneo.

2. Il Rettore (o Suo delegato), qualora ravvisi nei fatti di cui è venuto a conoscenza elementi di rilevanza tale da configurare responsabilità disciplinare, promuove l'azione disciplinare. Il procedimento viene avviato sulla base di segnalazioni in forma scritta, provvedimenti giudiziari o di notizie comunque acquisite in ordine a comportamenti sanzionabili.

3. Avuta notizia dei fatti, il Rettore (o Suo delegato) dà avvio al procedimento disciplinare mediante:

a) contestazione scritta dei fatti all'interessato, con contestuale indicazione del termine di 7 giorni per la ricezione di controdeduzioni e della possibilità dell'interessato di richiedere audizione;

b) audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o disposta d'ufficio dal Rettore (o dal Suo delegato) ove ritenuta necessaria;

c) eventuale acquisizione testimoniale.

4. Entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, il Rettore:

a) ove ritenga che non sussistano le condizioni per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare, archivia il procedimento;

b) ove ritenga che i fatti possano dar luogo all'applicazione della sanzione della censura, conclude il procedimento applicando detta sanzione ai sensi e per gli effetti dell'8 co. 4 lett. g) dello Statuto;

c) qualora ritenga che debba essere applicata una sanzione più grave della censura, trasmette al Collegio di Disciplina una proposta motivata contenente l'indicazione della contestazione degli addebiti e della tipologia di sanzione ritenuta adeguata e proporzionata, inviando tutta la documentazione acquisita nella fase istruttoria e dando contestualmente informazione della propria proposta all'incolpato.

Art. 6 – Procedimento davanti al Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è competente per tutti i fatti che possano dar luogo all'applicazione di una sanzione più grave della censura.

2. Il Collegio di Disciplina - uditi il Rettore (o il Suo delegato) e il docente sottoposto a procedimento disciplinare (quest'ultimo eventualmente assistito da un difensore di fiducia), nonché l'eventuale denunciante - entro 30 giorni dalla ricezione della proposta motivata di cui

all'art. 6 co. 4 lett. c), esprime, a maggioranza, parere conclusivo in ordine alla proposta del Rettore (o del Suo delegato), sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia sul tipo di sanzione da irrogare. Il parere conclusivo è tempestivamente trasmesso al docente sottoposto a procedimento disciplinare e al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

3. Il Collegio, che opera secondo il principio del contraddittorio, ha ampia capacità istruttoria, potendo disporre accertamenti e richieste documentali o probatorie, anche sentendo testi, che ritiene necessari ai fini dell'acquisizione dei fatti, e, se necessario, avvalendosi dell'opera di consulenti. L'incolpato può presentare al Collegio controdeduzioni e memorie scritte in merito all'addebito e alla sanzione proposta dal Rettore (o dal Suo delegato).

4. L'eventuale impedimento del docente sottoposto a procedimento disciplinare alla comparizione per la data fissata per la sua audizione deve essere documentato e adeguatamente motivato. Devono, in ogni caso, ritenersi non accoglibili richieste di rinvio di carattere puramente dilatorio.

5. Il Collegio nel termine dei trenta giorni può decidere con motivato parere:

a) l'archiviazione;

b) l'applicazione di una sanzione superiore alla censura tra quelle previste dall'art. 87 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e ss.mm.ii..

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere conclusivo di cui al precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.

Art. 7 – Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento

1. Il termine del procedimento è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di Disciplina.

3. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione nel termine di centottanta giorni dalla contestazione scritta di cui all'art. 5 co. 3 lett. a) del presente Regolamento.

Art. 8 – Fase di esecuzione

1. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sia esso di archiviazione o applicativo di sanzione disciplinare, deve essere immediatamente notificato all'interessato e, in omaggio al principio di minimizzazione di dati sensibili, solo alle strutture di Ateneo che, per motivi di servizio, debbano averne notizia.

2. In caso di personale convenzionato, viene data comunicazione del provvedimento al Direttore Generale della Struttura sanitaria.

3. Ai sensi dell'art. 89, comma 2, del Regio decreto n. 1592/1933 e ss.mm.ii., qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, essa comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, anche l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo di durata della sanzione. Il professore che sia incorso nella suddetta sanzione disciplinare non può essere nominato rettore di Università o direttore di istituzione universitaria per dieci anni solari.

4. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'eventuale responsabilità contabile, civile e penale, derivanti dalla condotta sanzionata.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 9 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Il docente sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso, in via cautelare, dall'ufficio e dallo stipendio su richiesta del Rettore (o di Suo delegato) per decisione del Collegio di Disciplina e con provvedimento conforme del Consiglio di Amministrazione. La sospensione cautelare è motivata dalla particolare gravità dei fatti contestati e dall'esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine pubblica dell'Ateneo.

Art. 10 – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare a carico del docente per fatti oggetto di diritto penale è autonomo e può essere promosso e continuato senza necessità di attendere la conclusione del

processo penale.

2. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, l'avvio di quest'ultimo può essere posticipato o, se già avviato, può essere sospeso sino al decreto di rinvio al giudizio o fino al termine del procedimento penale, se ciò è funzionale ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento disciplinare.

3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p..

4. Il docente sottoposto a procedimento penale, nei confronti dei quali sia stata disposta una misura cautelare personale deve essere sospeso d'ufficio dalle funzioni e dallo stipendio in via cautelare.

Art. 11 – Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare è consentito secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Le istanze di accesso degli interessati sono trasmesse all'Ufficio del personale quale struttura deputata alla detenzione e conservazione di tali provvedimenti.

3. Per tutti i procedimenti disciplinari, l'Ufficio del personale provvede alla tenuta di apposito Registro, nel quale sono riportate, in ordine cronologico, sia i provvedimenti di archiviazione sia i provvedimenti applicativi di sanzioni e i rispettivi destinatari. Una copia del provvedimento è altresì inserita nel fascicolo del docente destinatario della sanzione.

4. Tutti i provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato dall'Ufficio del personale.

Art. 12 – Norma transitoria, pubblicazione ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Il presente Regolamento, approvato secondo la normativa vigente dell'Ateneo, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.